

Articolo 9-quater (Modifiche all'art. 94-bis del Testo unico sull'edilizia in materia di disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)

Testo vigente	Modifiche proposte
<p>Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:</p> <p>a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration-PGA compresi fra 0,20g e 0,25g); 2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche; 3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso; <p>b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration-PGA compresi fra 0,15g e 0,20g e zona 3); 2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti; 	<p>Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:</p> <p>a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di accelerazione AG compresi fra 0,20g e 0,25g); 2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4); 3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4); <p>b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di AG compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3; 2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);

<p>3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);</p> <p>3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;</p> <p>c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:</p> <p>1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.</p>	<p>3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);</p> <p>3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;</p> <p>c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:</p> <p>1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.</p>
---	---

Questa modifica comporta che l'autorizzazione sismica degli interventi si basa solo sulla collocazione geografica e non sulla reale pericolosità sismica del sito di costruzione/ristrutturazione del manufatto.

Tra l'altro, nella nuove NTC 2018 è scomparsa completamente la definizione di zona sismica 1/2/3/4 in quanto essa è retaggio della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 oramai superata.

Credo che lo spirito della norma è quello di autorizzare i progetti che siano ubicati in zone in cui la pericolosità sismica data dalla sismicità del luogo e dell'influenza degli eventuali effetti di amplificazione del moto sismico dovuti alle caratteristiche del sottosuolo o alla topografia.

Pertanto credo che sia inutile la modifica fatta che abbassa di fatto il controllo/autorizzazione sulla gran parte dei territori del cratere sismico per come è scritta, facilitando si lo smaltimento delle pratiche e la velocità degli stessi, ma di contro avendo un controllo meno stringente sulla bontà dei soldi spesi per la ricostruzione.

In quest'ottica credo che la modifica da fare è quella di tener conto solo del valore della Pga - Peak Ground Acceleration: Valore di accelerazione massima del suolo misurata nel corso di un terremoto o attesa in un determinato sito. È una grandezza di significato analogo ad ag, ma che tiene conto dell'influenza degli eventuali effetti di amplificazione del moto sismico dovuti alle caratteristiche del sottosuolo o alla topografia, nella maniera che sotto riporto:

Testo vigente	Nuove modifiche proposte
<p>Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:</p> <p>d) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration-PGA compresi fra 0,20g e 0,25g); 2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche; 3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso; <p>e) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration-PGA compresi fra 0,15g e 0,20g e zona 3); 2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti; 3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2); 	<p>Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:</p> <p>d) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località con valori di peak ground acceleration-PGA (ag x Ss x St) maggiore di 0,20g; 2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località con valori di peak ground acceleration-PGA (ag x Ss x St) maggiore di 0,20g; 3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso; <p>e) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti situate nelle località con valori di peak ground acceleration-PGA (ag x Ss x St) non maggiore di 0,20g; 2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti; 3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);

<p>3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;</p> <p>f) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:</p> <p>1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.</p>	<p>3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;</p> <p>f) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:</p> <p>1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.</p>
---	---

La modifica ha l'effetto di tenere in conto della reale pericolosità del sito e gli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali (ponti ed caserme) la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (scuole) in ogni caso devono essere autorizzate.

Secondo la definizione data dalla modifica della norma il ponte di Genova non andrebbe in autorizzazione sismica.

A disposizione per chiarimenti

Ing. Roberto Di Girolamo

+39.335.6394081

rdigirolamo66@gmail.com